



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
PROVINCIA DI VARESE
Via Libertà, 28 - 21037 (VA)
Tel. 0332 524111 Fax 0332 551754
PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 23
DEL 30/07/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 23 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/07/2026

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di *prima convocazione*, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, **Simone Settin**, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

MASSIMO MASTROMARINO	Sindaco	Presente
VALENTINA BONIOTTO	Vice Sindaco	Presente
SILVIA ZOCCHI	Consigliere	Presente
PASQUALINO D'AGOSTINO	Consigliere	Presente
GIUSEPPE PELLEGRINO	Consigliere	Presente
EMANUELE MASSARA	Consigliere	Presente
DECIMO DALL'OMO	Consigliere	Assente
FILIPPO CARDELLICCHIO	Consigliere	Assente
MARCELLO LESINA MARTINELLI	Consigliere	Presente
PATRIZIA CATALDI	Consigliere	Assente
SIMONE SETTIN	Presidente	Presente
ROMINA GRECO	Consigliere	Presente
ROMINA PERINI	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 10;
ASSENTI N. 3.

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Guarino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente del Consiglio Comunale SIMONE SETTIN**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Sindaco;

Premesso che:

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere*

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.....”;*

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno in luogo del precedente termine del 30 aprile;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 18 del 27.05.2021 di approvazione del Regolamento TARI;
- la delibera di C.C. n. 3 del 28.03.2022 di modifica del suddetto Regolamento TARI;
- la delibera di C.C. n. 8 del 26.04.2023 di modifica del suddetto Regolamento TARI;
- la delibera di C.C. n. 4 del 29.04.2024 di modifica del suddetto Regolamento TARI;

Visto che in data 11.06.2026 si è proceduto:

- con Deliberazione di C.C. n. 16 all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025;
- con Deliberazione di C.C. n. 17 all'approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2026.

Richiamate:

- la deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 che avvia il procedimento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti, consistente nella riduzione del 25% della TARI per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2025, viene introdotta una nuova componente perequativa unitaria **UR3** pari a **6,00 €/utenza** destinata a finanziare il bonus sociale rifiuti sopra menzionato che potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche. La componente perequativa UR3 trova la sua prima applicazione nei documenti di riscossione emessi nel 2025 ma non deve essere rendicontata alla CSEA con la dichiarazione 2025. La rendicontazione della UR3 deve avvenire:
 - unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;
 - relativamente ai documenti TARI emessi nel 2026;
 - mediante la dichiarazione relativa all'anno di fatturazione 2026, che dovrà essere inviata alla CSEA entro il 31 gennaio 2027;

- la deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, che stabilisce le modalità applicative del bonus sociale con l'approvazione del TUBR, Testo Unico Bonus Rifiuti contenuto nell'Allegato A, e aggiornato con Deliberazione 123/2026/R/RIF del 26/04/2026;

Richiamato il D.lgs. 87/2024, attuativo della riforma del sistema sanzionatorio tributario, che ha modificato:

- la sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs.n.471/1997 stabilendo una riduzione della sanzione dal 30% al 25% per gli omessi e tardivi versamenti a decorrere dal 1° settembre 2024;
- le disposizioni in materia di ravvedimento operoso contenute nell'art.13 del D.Lgs.n.472/1997;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi e di rendere l'applicazione del tributo in questione coerente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune, aggiornare il vigente Regolamento della TARI, in base a:

- la deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 che ha avviato il procedimento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti, per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, introducendo a decorrere dal 1° gennaio 2025, una nuova componente perequativa unitaria **UR3** pari a **6,00 €/utenza** destinata a finanziare il bonus sociale rifiuti.
- la Deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF e il relativo allegato TUBR, Testo Unico Bonus Rifiuti aggiornato con Delibera 123/2026/R/ in cui vengono indicate le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti per l'anno 2025 riconosciuto nei documenti TARI emessi nel 2026 tenendo conto che:
 - il Bonus sociale rifiuti consistente nella riduzione del 25% della TARI al netto del TEFA sostituisce la riduzione in misura pari al 30% della quota variabile della tassa prevista dal comma 2 (ora soppresso) art.28 del vigente Regolamento per gli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate che presentino una dichiarazione ISEE in corso di validità dalla quale risulti un valore ISEE non superiore al limite stabilito per l'accesso ai BONUS per disagio economico elettrico-gas;
 - che Bonus sociale rifiuti deve essere quantificato sull'importo della TARI dell'anno precedente ed erogato entro il 30 giugno di ogni anno.;
 - che la sua erogazione è soggetta ad una serie di valutazioni da parte del gestore della tariffa (GTRU).
- il D.lgs. 87/2024, attuativo della riforma del sistema sanzionatorio tributario, che ha modificato:
 - la sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs.n.471/1997 stabilendo una riduzione della sanzione dal 30% al 25% per gli omessi e tardivi versamenti a decorrere dal 1 settembre 2024;
 - le disposizioni in materia di ravvedimento operoso contenute nell'art.13 del D.Lgs.n.472/1997;

Esaminato pertanto lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), rettificato (con modifiche opportunamente evidenziate) dall'Ufficio Tributi sia mediante la revisione di alcuni articoli già esistenti che mediante l'inserimento di un nuovo articolo (Art.28-bis), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che a seguito delle modifiche ad articoli già esistenti e dell'inserimento di un nuovo articolo (Art.28-bis) il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2026 risulta composto da n° 53 articoli e dagli allegati A) e B), come di seguito indicato:

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>	
Art. 2	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	
Art. 3	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>	
Art. 4	<i>Attività di competenza del comune</i>	
Art. 5	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 6	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	
Art. 7	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 8	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 9	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	

<i>Art. 10</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art.12-bis</i>	<i>Riduzioni per rifiuti urbani non domestici avviati al recupero in modo autonomo</i>	
<i>Art.12-ter</i>	<i>Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art. 16	Piano finanziario	
<i>Art. 17</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art.17-bis	Componenti perequative istituite da ARERA	
<i>Art. 18</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 19</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
<i>Art. 20</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	
<i>Art. 23</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<i>Art. 24</i>	<i>Zone non servite</i>	
<i>Art. 25</i>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 26</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
<i>Art. 27</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 28	Altre agevolazioni	
Art.28-bis	Bonus sociale rifiuti	
<i>Art. 29</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
<i>Art. 30</i>	<i>Finanziamento delle riduzioni e agevolazioni</i>	
<i>Art. 31</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	
<i>Art. 32</i>	<i>Tributo provinciale</i>	
<i>Art. 33</i>	<i>Dichiarazione di inizio occupazione</i>	
<i>Art. 34</i>	<i>Dichiarazione di variazione o cessazione</i>	
<i>Art.34-bis</i>	<i>Termini per il pagamento</i>	
<i>Art.34-ter</i>	<i>Modalità' e strumenti di pagamento</i>	
<i>Art.34 -quater</i>	<i>Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati</i>	
<i>Art.34-quinquies</i>	<i>Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>	
<i>Art. 35</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
<i>Art. 36</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<i>Art. 37</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	

Art. 38	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 39	<i>Contenzioso</i>	
Art. 40	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 41	<i>Importi minimi</i>	
Art. 42	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 43	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 44	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 45	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	
	<i>ALLEGATO A: Allegato L-QUINQUIES alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152</i>	
	<i>ALLEGATO B: Allegato L-QUATER alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152</i>	

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione prot.n.7867 del 29.07.2026, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione delle modifiche opportunamente evidenziate al vigente Regolamento TARI allegato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Presidente del Consiglio Comunale invita dunque il Consiglio a procedere con votazione palese;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

- Presenti n. 10
- Favorevoli n. 10

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di recepire le nuove disposizione normative richiamate in premessa e aggiornare entro il termine del 31 luglio, il Regolamento TARI per l'anno 2026 per l'applicazione della tassa relativa al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 2. di approvare pertanto la revisione del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Delibera di C.C. n.18 del 27.05.2021 già modificato con Delibera di C.C. n. 3 del 28.03.2022, con Delibera di C.C. n. 8 del 26.04.2023 ed infine con Delibera di C.C. n. 4 del 29.04.2024 ;
 3. di dare atto che a seguito delle modifiche ad articoli già esistenti e dell'inserimento di un nuovo articolo (Art.28-bis) il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2026 allegato alla presente deliberazione risulta composto da n° 53 articoli e dagli allegati A) e B), costituendone parte integrante e sostanziale;
 4. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2026, vista la sua approvazione entro i termini di legge;

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale
SIMONE SETTIN

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Guarino

Il presente documento viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.